

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE MAGGIORE" DI  
CREMA

E IL COMUNE DI CREMA

PER DEPOSITO E OSSERVAZIONE DI CADAVERI AI SENSI DEL D.P.R. 285/1990

TRA

- l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Maggiore" di Crema (C.F. e P.IVA n. 01151550199), con sede in Crema, Largo, U. Dossena, 2, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale Dott. Luigi Ablondi, d'ora in avanti denominata "Azienda"

E

- il Comune di Crema (C.F. e P.IVA n. 00111540191), in persona del legale rappresentante, il Sindaco pro-tempore, d'ora in avanti denominato "Comune"

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

**Prestazioni oggetto del contratto**

L'Azienda mette a disposizione del Comune il proprio deposito di osservazione ed obitorio, il personale del Servizio di Necroscopia, gli impianti di conservazione delle salme, per lo svolgimento delle funzioni previste in capo al Comune dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Queste funzioni consistono in particolare in:

- Osservazione di salme decedute in luogo pubblico, o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigenicità e di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento
- Attività di riscontro diagnostico di persone decedute senza assistenza medica, vale a dire senza la conoscenza da parte del medico del decorso della malattia che ha condotto all'exitus
- Deposito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per riconoscimento, accertamenti medico - legali, autopsie giudiziarie, trattamento igienico - conservativo
- Deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività

## **Art. 2**

### **Unità erogatrice delle prestazioni e scelta del personale**

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno erogate tramite l'Unità Operativa Direzione Medica dei Presidi dal personale del Settore Necroscopia.

La supervisione al processo di esecuzione delle prestazioni e dell'attività necessaria sarà garantita, per gli aspetti tecnico organizzativi, dal Direttore Medico dei Presidi che provvederà ad individuare un dirigente medico responsabile dell'attività di necroscopia.

## **Art. 3**

### **Erogazione delle prestazioni**

Le modalità di erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno concordate tra il Referente del Comune e la Direzione Medica dei Presidi.

## **Art. 4**

### **Prezzo delle prestazioni**

Si conviene che, a fronte delle prestazioni dettagliate, il prezzo per il primo anno di vigenza contrattuale è fissato in Euro 6541,52, oltre ad IVA di Legge, quale quota rapportata alla popolazione residente nel Comune.

A partire dal secondo anno di vigenza della presente convenzione, il suddetto importo sarà adeguato automaticamente in misura corrispondente alla variazione ISTAT intervenuta nell'anno precedente.

## **Art. 5**

### **Fatturazione e termini di pagamento**

L'Azienda provvederà a fatturare le prestazioni oggetto della presente convenzione su base annuale.

Il pagamento dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Il mancato pagamento nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi moratori legali.

## **Art. 6**

### **Durata - Recesso**

Il presente contratto decorre dal 01.01.2015 e scadrà il 31.12.2017.

E' prevista per entrambe le parti la facoltà di recedere dal presente accordo; la parte che intende avvalersi di tale facoltà ha l'obbligo di comunicare all'altra tale sua volontà, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno novanta giorni.

## **Art. 7**

### **Riserva**

Il presente contratto è risolto di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.



Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie modifiche, qualsiasi modifica comporta la predisposizione di nuovo contratto, previo accordo tra le parti.

**Art. 8**

**Foro competente**

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto è il Foro di Cremona.

**Art. 9**

**Registrazione**

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Ogni eventuale onere di registrazione è a carico della parte che ne avrà dato causa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Crema, li

Per l'A. O. "Ospedale Maggiore" di  
Crema  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Luigi Ablondi

---

Per il Comune

IL SINDACO

---

- Ai sensi dell'art. 1341 cc. le parti sottoscrivono espressamente la clausola di cui all' art. 8.

Crema, li

Per l'A. O. "Ospedale Maggiore" di  
Crema  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Luigi Ablondi

---

Per il Comune

IL SINDACO

---

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 30/10/14